

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

*Modifiche alla Circolare C.D.P. S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante “Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, delle Università Statali ed Istituti ad esse assimilate, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004”.*


Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1274 del 24 luglio 2009 e s.m.i., recante le “*Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica, delle Università statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004*”, pubblicata in G.U. Parte II, n. 91 dell’8 agosto 2009, sono apportate le modifiche di seguito indicate:

la parola “ISDAFIX2” è sempre sostituita dalla parola “ICESWAP2”;

Parte 1. “Ambito soggettivo”:

1. Il punto “le Università e gli Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni (Università)”, viene modificato come segue:


“le Università e gli Istituti superiori ad esse assimilati (questi ultimi, gli “Istituti Superiori”), di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e



successive modificazioni”.

Parte 3. “Condizioni generali del mutuo fondiario”:

1. il primo capoverso è sostituito come segue: “Il mutuo fondiario della CDP è disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 42 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269”;
2. al paragrafo 3.2 “Ammortamento”, dopo la frase “Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre”, sono inserite le parole “(ciascuna una “Data di pagamento”)”;
3. al terzo capoverso del paragrafo 3.3 “Tasso di interesse”, dopo le parole “Nel caso in cui l’Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile il parametro”, sono inserite le parole “(“Parametro Tasso Variabile”)”;
4. al paragrafo 3.4 “Garanzie e impegni”, al secondo capoverso, le parole “dall’Agenzia del Territorio” sono sostituite dalle seguenti parole “dal competente ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate”;
5. al paragrafo 3.6 “Perfezionamento del contratto”, dopo le parole “Il relativo schema contrattuale”, sono aggiunte le seguenti parole “cui si rinvia per maggiori dettagli sulla disciplina del mutuo fondiario”, inoltre, alla fine del paragrafo, la parola “(www.cassaddpp.it)” è sostituita dalla parola “(www.cdp.it)”;
6. nella nota a piè di pagina n. 8 del paragrafo 3.7 “Rimborso Anticipato parziale o totale”, dopo la frase “Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET”, è aggiunta la frase “(“Giorno Target”: indica il giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*)”;
7. dopo il paragrafo 3.8 “Diverso Utilizzo”, è aggiunto il seguente paragrafo 3.9



denominato “Risoluzione”:

“In conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo fondiario per inadempimento, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.7, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero a tasso variabile, e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo.”

Parte 4. “Condizioni generali del prestito chirografario”:

1. nel paragrafo 4.2.2 “Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo”, la parola “giorno” è sostituita con “Giorno”;


2. nel paragrafo 4.4 “Tasso di interesse”:

- la parola “Maggiorazione” è sostituita dalle parole “maggiorazione in vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet”;
- nel primo capoverso le parole “Parametro Tasso Fisso<sup>3</sup>” sono sostituite dalle parole “Parametro Tasso Fisso<sup>4</sup>”;

3. paragrafo 4.5 “Garanzie e impegni”:

- il paragrafo 4.5.1. “Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere” è sostituito come segue:

“Nel provvedimento che autorizza la AUSL alla contrazione del prestito chirografario, adottato dalla regione di riferimento ai sensi




dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g, punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la regione medesima deve altresì dare atto che la quantificazione del finanziamento regionale da assegnare annualmente all'AUSL debitrice sarà anche parametrata, per tutta la durata del prestito chirografario, all'ammontare annuale (i) degli oneri finanziari derivanti dal prestito chirografario e (ii) della quota di ammortamento degli investimenti finanziati con il predetto prestito.

A garanzia del prestito chirografario, le AUSL devono conferire, per tutta la durata del prestito medesimo, mandato irrevocabile a ciascun tesoriere, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l'AUSL, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell'AUSL su un unico conto corrente, intestato all'AUSL medesima; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualità di ammortamento del prestito, apponendo specifico vincolo, sino all'accantonamento di tale annualità, all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del prestito.

La CDP si riserva, inoltre, a seguito della verifica della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'AUSL e del servizio sanitario della regione di riferimento, la possibilità di integrare il suddetto quadro cauzionale, richiedendo:


- *lettera d'impegno e di negative pledge* da parte della regione di riferimento. Con tale lettera la regione: i) dichiara alla CDP di



\_\_\_\_\_ essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti  
\_\_\_\_\_ dell'AUSL e si obbliga a mantenere un livello di controlli e  
\_\_\_\_\_ trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto  
\_\_\_\_\_ adempimento delle obbligazioni assunte dall'AUSL verso la  
\_\_\_\_\_ CDP per tutta la durata del finanziamento, e ii) si impegna, per  
\_\_\_\_\_ tutta la durata del prestito, a non creare ed a fare in modo che non  
\_\_\_\_\_ si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame o  
\_\_\_\_\_ altro diritto a favore di terzi sui beni regionali, o parte di essi, a  
\_\_\_\_\_ garanzia di un debito assunto dall'Ente con un soggetto diverso  
\_\_\_\_\_ dalla CDP, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo,  
\_\_\_\_\_ privilegio, gravame o altro diritto venga prestato a favore della  
\_\_\_\_\_ CDP;

\_\_\_\_\_ *ovvero*

\_\_\_\_\_ - *fideiussione*, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP,  
\_\_\_\_\_ rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e  
\_\_\_\_\_ puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti  
\_\_\_\_\_ dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà  
\_\_\_\_\_ determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed  
\_\_\_\_\_ all'esito dell'analisi economico-finanziaria-patrimoniale  
\_\_\_\_\_ dell'ente e, in ogni caso, non inferiore ad un'annualità di  
\_\_\_\_\_ ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La  
\_\_\_\_\_ fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da  
\_\_\_\_\_ parte dell'AUSL di tutti gli obblighi assunti in relazione al  
\_\_\_\_\_ prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che  
\_\_\_\_\_ possieda una classe di rating, attribuita da una delle principali  
\_\_\_\_\_ agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. La




CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'*investment grade*, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto;

*ovvero*

- ulteriori forme di garanzia personale o reale.”;
- nel paragrafo 4.5.3. “Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di società di capitali”, le parole “(di seguito anche Società)” e “(di seguito anche la Banca d’Appoggio)”, sono sostituite rispettivamente da “(“Società”)” e “(“Banca d’Appoggio”)” e le parole “società” sono sostituite dalle parole “Società”;
- Il paragrafo 4.5.4. “Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Università e Istituti ad esse assimilati”, viene denominato “Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Università e degli Istituti Superiori” ed è sostituito come segue:


“Le Università devono conferire, a garanzia del prestito chirografario, per tutta la durata del prestito medesimo, delegazione di pagamento ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con allegato mandato irrevocabile al tesoriere, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e valida fintantoché il tesoriere svolga per l’Università, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell’Università su un unico conto corrente, intestato all’Università medesima; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota



delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualità di ammortamento del prestito; iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del prestito.

Gli Istituti Superiori devono conferire, a garanzia del prestito chirografario, per tutta la durata del prestito medesimo, mandato irrevocabile al tesoriere, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l'ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell'ente su un unico conto corrente, intestato all'ente medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualità di ammortamento del prestito; iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del prestito.


In alternativa al mandato irrevocabile, sia le Università che gli Istituti Superiori possono produrre fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale delle Università e degli Istituti Superiori, estesa quantomeno al biennio precedente. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte delle Università e degli Istituti Superiori di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che posseda una classe di rating,



attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'investment grade. La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto.

Nei contratti di prestito chirografario stipulati dalle Università e dagli Istituti Superiori, fatti salvi i contratti garantiti da una fideiussione rilasciata da un ente territoriale di cui al successivo periodo è previsto l'inserimento di un covenant basato sul livello di indebitamento, sulla base del quale il ricorso all'indebitamento da parte dell'Università e degli Istituti Superiori potrà essere condizionato all'approvazione preventiva della CDP.

Le Università e gli Istituti Superiori possono, inoltre, produrre, in alternativa al mandato irrevocabile ovvero alla fideiussione di primario istituto di credito, una fideiussione rilasciata da un ente territoriale, conforme allo schema predisposto dalla CDP sulla base della normativa di riferimento, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale delle Università e degli Istituti Superiori, estesa quantomeno al biennio precedente. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte delle Università e degli Istituti Superiori di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un ente territoriale che possieda una classe di rating.



attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'investment grade. La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un ente territoriale sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale ente.


La CDP si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere alle Università ed agli Istituti Superiori, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo 4.5, ulteriori forme di garanzia personale o reale.”;

4. paragrafo 4.7 “Perfezionamento del contratto”, dopo le parole “Gli schemi contrattuali”, sono aggiunte le seguenti parole “cui si rinvia per maggiori dettagli sulla disciplina del prestito chirografario”;

5. nel paragrafo 4.8 “Rimborso anticipato parziale o totale”, ultima riga, le parole “Data di Pagamento prescelta per il rimborso<sup>12</sup>” sono sostituite dalle parole “Data di Pagamento prescelta per il rimborso<sup>13</sup>”;

6. dopo il paragrafo 4.9 “Diverso Utilizzo”, è aggiunto il seguente paragrafo 4.10 denominato “Risoluzione:

“In conseguenza della risoluzione del Contratto di prestito per inadempimento, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 4.8, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero a tasso variabile, e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo.”



La "NOTA TECNICA" è sostituita integralmente come segue:

"NOTA TECNICA"

Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli *interest rate swap* (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-*swap* in vigore al momento del calcolo.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi *zero-coupon* dai tassi depositi-*swap*).

Il metodo di cui sopra può essere illustrato dalla seguente relazione matriciale:

$$\begin{bmatrix} N1 \\ N2 \\ N3 \\ N4 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ Nn \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C1 \\ C2 & C2 \\ C3 & C3 & C3 \\ C4 & C4 & C4 & C4 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ Cn & Cn & Cn & Cn & \cdot & \cdot & \cdot & Cn \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} Df_1 \\ Df_2 \\ Df_3 \\ Df_4 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ Df_n \end{bmatrix}$$



dove:
- $Df_i$ è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza $i$ ;
- $C_i$ è il flusso monetario (quota capitale più quota interessi) al tempo $i$ , per un prezzo ( $N_i$ ) alla pari, così come risultante dai tassi di mercato di cui al punto (2).
(4) Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti alle date di pagamento future del Prestito per interpolazione rispetto ai Fattori di Sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle Somme Erogate calcolati con i Fattori di Sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.
Roma, lì 2 agosto 2019

p. L'amministratore delegato della Cassa Depositi  
e Prestiti Società per Azioni - Fabrizio Palermo  
q.dir. Paola Bacchetta

TU19AAB9324 (A pagamento).

